

Repertorio n.

Raccolta n.

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento dei lavori per la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (fabbricati, sede, opere d'arte, impianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario) della Ferrovia Circumetnea.
Codice C.I.G. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____.

In Catania, nel mio studio sito in _____ n. _____.

Avanti a me _____, Notaio in _____, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di _____.

SONO PRESENTI

Da una parte: il _____ nato a _____, il giorno _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale T.P.L. - Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea", che nel seguito per brevità sarà chiamata "FERROVIA CIRCUMETNEA" o "FCE", con sede in Catania, via Caronda n. 352/A, Partita I.V.A. n. 00132330879, con i poteri di cui alla _____ del _____, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A";

E dall'altra: il Sig. _____ nato a _____, il _____, e domiciliato per la carica in _____ via _____ n. _____, quale _____ dell'Impresa _____, con sede in _____ via _____ n. _____, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____, che per brevità nel seguito sarà chiamata con il termine di "Appaltatore".

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto al quale premettono:

1) che la FCE, ha la necessità di procedere alla esecuzione in appalto di lavori di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie (fabbricati, sede, opere d'arte, impianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario e della trazione elettrica della tratta in metropolitana) ricadenti sulla intera linea in esercizio;

2) che per detto appalto la stessa FCE ha indetto, a termine delle vigenti disposizioni di legge, una procedura aperta per l'affidamento dei lavori e delle prestazioni necessarie;

3) che con verbale in data _____ la Commissione, nominata con nota prot. _____ del _____ ed incaricata di esaminare le offerte pervenute, ha dichiarato aggiudicataria dei lavori di che trattasi, in via provvisoria, l'Impresa come sopra specificata, la quale ha offerto il ribasso unico percentuale, per essere applicato a ciascuno dei prezzi di cui agli elenchi riportati al successivo art. 7, del _____ % (_____ percento);

4) che con Delibera del Gestore n. _____ del _____ è stata dichiarata aggiudicataria, a seguito della Determina del RUP prot. _____ del _____, in via definitiva dei lavori oggetto del presente contratto l'Impresa _____;

5) che la FCE, per il conseguimento dell'esecuzione del predetto appalto, ritiene ora di dover stipulare un contratto che preveda tutte le attività da svolgersi per la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, con le relative modalità di esecuzione, sulla propria rete ferroviaria;

TUTTO CIO' PREMESSO

da costituire parte integrante e sostanziale del presente Atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La FCE, si obbliga, nel periodo di validità del presente contratto, ad affidare all'Appaltatore, che accetta e si impegna ad eseguirli, i lavori di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie della intera rete della stessa FCE; lavori che di volta in volta verranno ordinati dalla FCE mediante l'emissione di apposite "Specifiche di Lavoro".

In particolare, le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria comprendono la fornitura dei materiali, della mano d'opera, dell'attrezzatura, dei mezzi, dell'assistenza e delle prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori e delle opere come di seguito sinteticamente definite e più esattamente determinate con le successive "Specifiche di Lavoro":

1) INTERVENTI SUI FABBRICATI:

- Demolizione di tramezzature interne;
- Realizzazione di tramezzature;
- Realizzazione di intonaco per pareti interne ed esterne;
- Tinteggiatura per pareti interne ed esterne;
- Ripristino dell'impermeabilizzazione delle coperture;
- Ripristino cordoli esterni;
- Revisione e ripristino di manti di copertura;
- Rifacimento di pavimentazioni ad uso civile ed industriale;
- Rifacimento di rivestimenti;
- Realizzazione degli impianti igienico-sanitari;
- Ripristino degli impianti elettrici;
- Ripristino degli impianti idrici;
- Ripristino e/o manutenzione degli impianti di ventilazione e climatizzazione;

2) INTERVENTI SULLA SEDE:

- Consolidamento di scarpate;
- Realizzazione di muri di sostegno in cls ed in c.a.;
- Realizzazione di gabbionate in pietrame di sostegno;
- Ripristino di muri di contenimento esistenti in pietrame;
- Realizzazione e spurgo di canalette di scolo di acque reflue;
- Realizzazione di canalizzazioni;
- Ripristino copertura di pozzetti;
- Sostituzione di cavi elettrici danneggiati;
- Pulizia della sede;
- Rimozione di pali telefonici in legno;
- Ripristino di pavimentazione stradale.

3) INTERVENTI SULLE OPERE D'ARTE:

- Interventi di consolidamento strutture in muratura, in c.a. ed in acciaio;
- Interventi di ristrutturazione di strutture in muratura, in c.a. ed in acciaio;
- Interventi di controllo e revisione delle opere d'arte;
- Interventi di manutenzione sui manufatti in muratura.

4) IMPIANTI AUTOMATICI PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO FERROVIARIO:

- Adeguamento urgente di passaggi a livello automatici alla normativa vigente in materia;
- Fornitura e posa di casse di manovra;
- Fornitura e posa barriere di protezione;
- Fornitura e posa armadio di comando;
- Fornitura e posa pedali e soglie di comando;
- Realizzazione di canalizzazione;
- Fornitura in opera di giunti per cavo in Fibra Ottica;
- Fornitura in opera di giunti per cavo Telefonico;
- Fornitura e posa segnali stradali e ferroviari verticali;
- Interventi di manutenzione degli impianti di protezione automatica P.L. e degli impianti ACEI.

5) TRAZIONE ELETTRICA

- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla linea di contatto della tratta metropolitana Borgo-Galatea-Porto;
- Fornitura e posa di casse di manovra per sezionatore;

- Fornitura e posa di sezionatori;
- Fornitura e posa di pali, mensole, sostegni isolatori collari;
- Fornitura e posa di dispersori di terra ed elementi costituenti il circuito di ritorno T.E.;
- Fornitura e posa di linea di contatto in rame, fune portante in rame e fune di guardia in alluminio;
- Verifiche periodiche, da effettuare unitamente a funzionari USTIF, delle caratteristiche della linea di contatto per ogni sospensione (altezza, poligonazione e spessore residuo linea di contatto);

I suddetti interventi, in relazione alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria già eseguite nei precedenti anni, possono, rispetto al totale degli interventi previsti dal presente contratto, sinteticamente ed approssimativamente quantificarsi come in appresso:

A) INTERVENTI SUI FABBRICATI:	35% del totale
B) INTERVENTI SULLA SEDE:	30% del totale
C) INTERVENTI SULLE OPERE D'ARTE:	15% del totale
D) IMPIANTI AUTOMATICI PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO FERROVIARIO:	15% del totale
E) IMPIANTI TE:	5% del totale

Le suindicate percentuali sono indicative e potranno variare tanto in più, quanto in meno, a seconda delle esigenze della FCE e l'Appaltatore è obbligato ad eseguire gli interventi ordinati anche quando non venga rispettata la percentuale indicativa.

E' compreso e compensato nei prezzi di tariffa il trasporto, dal luogo di deposito alla sede di posa, effettuato con mezzi propri e/o noleggiati dallo stesso Appaltatore, compreso il carico e lo scarico, di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle opere eseguite a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere, a sue spese, allo smaltimento, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, dei materiali dichiarati dalla FCE fuori uso, ricavati dai lavori oggetto dell'appalto, con esclusione dei materiali ferrosi che restano di proprietà di FCE, che dovranno essere trasportate a cure e spese dell'Appaltatore in apposite aree indicate dalla FCE.

La FCE provvederà all'emissione di due "Specifiche di Lavoro" aventi durata pari a quella del contratto, la prima denominata "Interventi urgenti sui fabbricati, la sede e le opere d'arte" comprenderà gli interventi urgenti ed indifferibili riguardanti i punti 1), 2) e 3) del presente art. 1, la seconda denominata "Interventi urgenti sugli impianti automatici per la sicurezza del traffico ferroviario e sugli impianti TE" comprenderà gli interventi urgenti ed indifferibili riguardanti i punti 4) e 5) del presente art. 1, per entrambe le specifiche l'intervento richiesto (che verrà notificato mediante P.E.C.) dovrà essere iniziato entro un termine massimo pari a tre ore dalla avvenuta comunicazione.

Sono parte integrante dell'appalto e compensate nei prezzi applicati tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

ART. 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

L'appalto è affidato sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente contratto, nonché con i documenti elencati nel seguito:

- Capitolato Generale d'Appalto DM 145 del 19 aprile 2000;
- D.P.R. 207 del 5 ottobre 2012 e s.m.i.;
- Tariffa dei prezzi OM per la manutenzione ordinaria delle opere civili edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.3/18612 in data 21/08/2012;
- Tariffa dei prezzi BA base delle voci di uso più generalizzato edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.3/18606 in data 21/08/2012;
- Tariffa dei prezzi SS per gli impianti di sicurezza e segnalamento edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.3/18609 in data 21/08/2012;
- Tariffa dei prezzi MO per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.3/18611 in data 21/08/2012;

Handwritten signature

- Tariffa dei prezzi OS per opere e dispositivi di sicurezza edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 18622 serie 3, in data 21/08/2012;
- Tariffa dei prezzi EC per la costruzione, il rinnovo e il potenziamento delle condutture di contatto edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 18604 serie 3, in data 21/08/2012;
- Tariffa dei prezzi EI per impianti di illuminazione e forza motrice edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 18605 serie 3, in data 21/08/2012;
- Tariffa dei prezzi TC per impianti per telecomunicazioni edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 18608 serie 3, in data 21/08/2012;
- Tutte le circolari, norme tecniche e disegni tipo citate nelle tariffe e successivi aggiornamenti;
- Leggi, Norme, Decreti Legge, Regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana in materia di:
 - 1) progettazione, esecuzione e collaudo di opere e impianti;
 - 2) antinfortunistica, sicurezza ed igiene del lavoro;
 - 3) tutela ambientale;
 - 4) regolarità contributiva e previdenziale.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai succitati documenti, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto per i Lavori Pubblici (DM 19/04/00 n. 145) e ss.mm.ii..

A tutti gli effetti, ai funzionari dello Stato richiamati nei predetti documenti debbono intendersi sostituiti i tecnici designati dalla FCE, così come agli organi deliberativi e consultivi dello Stato, debbono intendersi sostituiti gli organi della stessa FCE.

Tutte le disposizioni di cui al presente Contratto, nonché, ogni altra disposizione richiamata nel medesimo Atto, pur quando non siano materialmente riportate o allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in quanto l'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Nell'accettare i lavori oggetto del presente contratto l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni locali, di viabilità e di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di avere giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e di quanto altro necessario all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni previste;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;
- d) di avere valutato che le modalità di svolgimento dei lavori possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferroviario e di quello stradale in corrispondenza dei PP.LL. (Passaggi a Livello), nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal rispetto del DPR 753/80 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, dal DPR 191/79 in materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferroviarie e dal rispetto dei regolamenti interni e delle disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea. L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel presente contratto. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi, nella piena applicazione delle specifiche normative richiamate dal presente contratto.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di due anni pari a giorni **730 (settecentotrenta)** naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori relativi alla prima "specifica di lavoro" che verrà emessa subito dopo la consegna definitiva del contratto medesimo di cui all'art. 15 e, comunque fino all'esaurimento dell'importo del presente contratto.

Qualora alla naturale scadenza del presente contratto, determinata come indicato al comma precedente, fossero ancora da completare lavori relativi alle specifiche emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario per la loro completa esecuzione e prefissato dalla relativa "specificità di lavoro".

Le eventuali proroghe della scadenza non daranno all'Appaltatore alcun titolo a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere, nonché nel ribasso offerto dall'Appaltatore.

ART. 4 OBBLIGHI PARTICOLARI DELL' APPALTATORE

- **MATERIALI USATI SERVIBILI E FUORI USO.** L'Appaltatore è tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamento o di pericolo per la salute delle persone. I materiali di ricavo dai lavori saranno classificati in relazione alle possibilità di riutilizzazione a giudizio esclusivo di FCE. L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà accatastare nei luoghi indicati da FCE o caricare su carri ferroviari i materiali di risulta e scaricarli nei luoghi di deposito.
Dei materiali che FCE dichiarerà non riutilizzabili, l'Appaltatore dovrà disporre come segue, assicurando il pieno rispetto della normativa contenuta nel Decreto Leg. 22/97 e successive modificazioni. L'Appaltatore, per l'effettuazione dell'avvio a recupero e/o a smaltimento dei materiali non riutilizzabili di cui sopra, dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale territorialmente vigente ed avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ditte specializzate ed in possesso di tutti i requisiti di legge delle quali dovrà, comunque, fornire informativa preventiva a FCE che dovrà essere posta in grado di verificare, se ritenuto opportuno, il possesso dei suddetti requisiti.
- **PROTEZIONE CANTIERI.** L'Appaltatore ha l'onere di richiedere a FCE le istruzioni e le norme dell'Esercizio ferroviario necessarie per le disposizioni che dovrà adottare nella protezione dei cantieri. Alle mansioni esecutive deve provvedere l'Appaltatore con personale debitamente formato ed informato.
- **VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI.** La FCE si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare verifiche ispettive al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e per valutare il rispetto delle prescrizioni di qualità e il grado di efficienza.
Qualora a seguito di verifica ispettiva FCE riscontri una organizzazione di mezzi o di uomini inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Contratto, FCE potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva, ferma restando, per tutto il periodo di sussistenza di tali carenze, l'applicazione delle trattenute sui pagamenti di cui all'articolo 9.
La FCE si riserva la facoltà di effettuare verifiche per accertare la rispondenza delle opere alle indicazioni dei tecnici preposti.
- **OBBLIGO DI DISPONIBILITÀ DI MACCHINE ED ATTREZZATURE.** L'Appaltatore si impegna a rendere disponibili per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, tutti i macchinari e le attrezzature indispensabili all'esecuzione dei lavori a regola d'arte nei tempi previsti.
- **SONO A CARICO DELL'APPALTATORE I SEGUENTI ONERI:**
 - * L'appalto si considera tutto incluso e nulla escluso;
 - * La redazione degli elaborati relativi ai progetti costruttivi di cantiere;
 - * La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;
 - * L'adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - * L'installazione delle attrezzature e degli impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
 - * L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
 - * Le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi necessari o richiesti dal Direttore dei Lavori per

- l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;
- * La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;
 - * La completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
 - * L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
 - * Il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - * La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio;
 - * La pulizia giornaliera dei cantieri e dei luoghi sede dei lavori;
 - * La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori ed all'approntamento del cantiere;
 - * Tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, ecc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
 - * Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per accessi, cave di prestito, depositi di materiale in genere, ecc.;
 - * Le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
 - * Il comodato d'uso di un'autovettura da mettere a disposizione della Direzione Lavori per tutta la durata del contratto;
 - * L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, al Committente che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione, senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
 - * La disponibilità per tutta la durata del contratto di una squadra di pronto intervento per l'esecuzione dei lavori, ritenuti urgenti ad insindacabile giudizio della FCE. I predetti interventi dovranno essere avviati entro un tempo massimo pari a 12 ore dall'avvenuta comunicazione da parte della Direzione Lavori mediante posta elettronica certificata (PEC) della relativa specifica, mentre per le prestazioni relative alle due specifiche di "Pronto intervento", di cui all'art. 1, gli interventi dovranno essere avviati entro un tempo massimo pari a 3 ore dall'avvenuta comunicazione da parte della Direzione Lavori mediante posta elettronica certificata (PEC);
 - * Le spese per la registrazione del presente contratto;
 - * La fornitura, ad ultimazione dei lavori, di n. 3 copie di tutti gli elaborati grafici costruttivi aggiornati secondo l'effettiva esecuzione delle opere su supporto cartaceo e n. 1 copia degli stessi su supporto informatico;
 - * La fornitura di tutta la documentazione tecnica (certificati di collaudo, certificati di conformità, ecc.) attestante la qualità dei materiali e delle forniture impiegate;
 - * Il ritiro e lo smaltimento di tutto il materiale proveniente dalle lavorazioni classificato come rifiuto ai sensi della normativa vigente, fornendo obbligatoriamente alla FCE certificazione attestante l'avvenuto smaltimento secondo la normativa vigente;
 - * Le spese per l'eventuale utilizzo di mezzi ferroviari di proprietà della FCE che, qualora richiesto, provvederà all'effettuazione di treni materiali per il trasporto di materiali sulla propria linea, compatibilmente con il proprio esercizio ferroviario, a seguito di adeguato corrispettivo oggetto di separati accordi;
 - * Le spese del personale abilitato all'assistenza ed al pilotaggio dei treni in transito in prossimità del-

le tratte di linea interessate dai lavori, al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario e la protezione del cantiere di lavoro. Il predetto personale sarà fornito dalla FCE, a seguito di adeguato corrispettivo oggetto di separati accordi.

ART. 5 DIRETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

Il controllo dell'esecuzione delle opere in conformità a quanto indicato nelle Specifiche e ai patti contrattuali sarà affidato all'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dalla FCE, nell'ambito del proprio personale tecnico, costituito da un Direttore dei Lavori e da assistenti, istituito dalla FCE a norma dell'Art. 130 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà nominare, dandone comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, le seguenti figure professionali:

- il Direttore Tecnico responsabile della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- il Direttore di cantiere responsabile della condotta materiale ed esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. Il direttore di cantiere, così come gli eventuali assistenti, dovrà risiedere in località vicino al cantiere. L'Appaltatore dovrà comunicare il domicilio dello stesso, eletto ai fini e per gli effetti del presente contratto, e comunicare altresì il numero del telefono cellulare, di cui dovrà essere dotato il direttore di cantiere, che ne consenta la reperibilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi. Le predette funzioni potranno essere affidate ad un solo soggetto, purché in possesso dei requisiti previsti, o a più soggetti se attivi più cantieri, ciascuno operante su tronchi distanti oltre 20 km l'uno d'altro.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare per giustificati motivi il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore, ovvero di esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo per tali sostituzioni.

ART. 6 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è stimato in € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) a base d'appalto, comprensivo di € 90.000,00 (euro novantamila/00) quali "costi inclusi" per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 203.678,95 (duecentotremilaseicentototantotto/95) quali "costi esclusi" per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Le opere ed i lavori che concorrono a formare l'oggetto dell'appalto, salvo le più precise indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori all'atto della emissione delle "Specifiche di Lavoro", sono catalogabili nelle tipologie e quantità come indicativamente elencati all'art. 1.

L'importo del presente Atto, al netto del ribasso d'asta del _____ % offerto dall'Appaltatore in sede di gara, risulta essere di € _____ (euro _____) di cui € 293.678,95 (euro duecentonovantatremilaseicentototantotto/95) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, suddivisi in due distinte categorie: costi della sicurezza inclusi nelle voci di tariffa applicate ai lavori pari ad €. 90.000,00 e costi della sicurezza esclusi pari ad € 203.678,95.

I costi della sicurezza inclusi nei lavori vengono estrapolati ed espressi come incidenza percentuale sui lavori, non sono soggetti a ribasso d'asta, e saranno computati ad ogni SAL. I costi della sicurezza esclusi, anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, vengono determinati sulla base delle effettive esigenze del cantiere e delle disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Essi saranno computati a misura e valutati con la tariffa RFI "OS Opere e dispositivi di sicurezza" edizione 2012. Il Direttore dei lavori redigerà apposita contabilità che sarà allegata al SAL.

I prezzi indicati al successivo articolo 7 sono da assoggettare al ribasso unico del _____ % (_____ per cento), offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I costi della sicurezza inclusi nei prezzi di tariffa, a seguito dell'offerta formulata dall'Impresa, ai fini della contabilizzazione, risultano incidenti nella misura percentuale del _____ % (_____ per cento) dei prezzi stessi. **I costi della sicurezza esclusi**, saranno computati a misura secondo le previsioni dell'allegato C "Stima dei costi della sicurezza" e liquidati in occasione della emissione dei SAL. Tali costi non sarà soggetto al ribasso d'asta.

Pertanto, nell'eventualità che l'effettiva consistenza delle prestazioni, in via consuntiva, non raggiunga

l'importo sopra indicato in via presuntiva, si conviene, in deroga alle prescrizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e DPR 207/2010, che l'Appaltatrice non potrà sollevare eccezioni o richiedere indennizzi o compensi per lucro cessante o per danno emergente o per qualsiasi altra circostanza o ragione.

La FCE garantisce, in qualsiasi evenienza, all'Appaltatore il raggiungimento di un importo minimo di corrispettivo per prestazioni contrattuali sino alla concorrenza del 40% (quaranta per cento) dell'importo oggetto del presente contratto, indicato nel presente articolo.

L'importo del contratto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

ART. 7 CORRISPETTIVI

I lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto da ordinarsi emettendo le apposite "Specifiche di Lavoro" saranno compensati "a misura" con i prezzi di cui alle Tariffe dei prezzi unitari di R.F.I. di seguito richiamate, con il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, di cui al precedente art.6.

- a) Tariffa dei prezzi **OM** per la manutenzione ordinaria delle opere civili edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.18612 serie 3, in data 21/08/2012;
- b) Tariffa dei prezzi **BA** base delle voci di uso più generalizzato edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.18606 serie 3, in data 21/08/2012;
- c) Tariffa dei prezzi **SS** per gli impianti di sicurezza e segnalamento edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.18609 serie 3, in data 21/08/2012;
- d) Tariffa dei prezzi **MO** per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 18611 serie 3, in data 21/08/2012;
- e) Tariffa dei prezzi **OS** per opere e dispositivi di sicurezza edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 18622 serie 3, in data 21/08/2012;
- f) Tariffa dei prezzi **EC** per la costruzione, il rinnovo e il potenziamento delle condutture di contatto edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 18604 serie 3, in data 21/08/2012;
- g) Tariffa dei prezzi **EI** per impianti di illuminazione e forza motrice edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 18605 serie 3, in data 21/08/2012;
- h) Tariffa dei prezzi **TC** per impianti per telecomunicazioni edizione 2012, depositata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 18608 serie 3, in data 21/08/2012.

Nei prezzi unitari dell'elenco di cui sopra, s'intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti nei capitolati, norme e prescrizioni tecniche, gli oneri per le soggezioni derivanti dalla presenza e mantenimento dell'esercizio ferroviario e agli intervalli di tempo disponibili, in relazione alla circolazione dei treni, gli oneri per lavori da eseguirsi in stazioni e/o in piena linea anche in presenza di banchine o ostacoli fissi situati in prossimità del binario, gli oneri per i lavori da eseguirsi nell'ambito del tessuto urbano, gli oneri per l'eventuale mantenimento in esercizio dei servizi e sottoservizi di terzi interferenti, gli oneri per il coordinamento dei lavori, anche se afferenti a diverse tipologie, gli oneri per lavoro notturno e festivo, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti, gli oneri per le spese generali e gli utili d'impresa, i restanti oneri indicati in altri articoli del presente contratto.

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri relativi alla redazione ed attuazione del "piano operativo di sicurezza" di cui al successivo art. 14 e/o del "piano di sicurezza", se non ricorrono le condizioni per l'applicazione del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli che derivano dall'attuazione degli obblighi previsti nel "piano di sicurezza e coordinamento" e, pertanto, deve intendersi compresa e compensata in tali prezzi l'adozione di tutte le procedure esecutive, di tutti gli apprestamenti e tutte le attrezzature e quant'altro sia necessario al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

I lavori che saranno ordinati con le "Specifiche di Lavoro" di cui al presente contratto saranno in accordo con quanto previsto dal precedente art. 6, pertanto, ai fini della contabilizzazione dei corrispettivi, si applicherà la seguente formula:

SAL= (IL+(IS*IL)+ ICE)

Dove:

IO = Importo Offerto;

CI = Costi sicurezza **inclusi** non soggetti a ribasso d'asta;

CE = Costi sicurezza **esclusi** non soggetti a ribasso d'asta;

IS = Incidenza sicurezza = $(CI/IO) = \%$;

IL = Importo avanzamento dei lavori;

ICE = Importo Avanzamento costi sicurezza esclusi;

SAL = Stato Avanzamento Lavori;

Sarà garantito così, la normale contabilizzazione a misura delle prestazioni eseguite e degli oneri sopportati dall'Appaltatore ai fini della sicurezza e la salute dei lavoratori che di fatto vengono corrisposti col regolare procedere dei lavori. I costi della sicurezza esclusi (non compresi nei prezzi della tariffa applicata) verranno contabilizzati a misura con l'applicazione del relativo intero prezzo previsto nella tariffa RFI "OS Opere e dispositivi di sicurezza" edizione 2012.

I prezzi come sopra fissati si intendono non comprensivi di IVA ed accettati dall' Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe o sospensioni di lavori ordinate da FCE.

ART. 8 NUOVI PREZZI

Qualora, relativamente alle eventuali varianti e lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati nell'elenco prezzi di cui al precedente articolo 7, il Direttore dei Lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri:

a) applicazione dei prezzi di tariffa "RFI", ai quali si applica il ribasso offerto;

b) in difetto di prezzi di tariffa "RFI", applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti o da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza, pari al **3%** (trepercento), aggiungendo ulteriormente una percentuale del **13%** (tredicipercento), per spese generali; aggiungendo, infine, una percentuale del **10%** (diecipercento) per utile dell'Appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la FCE potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste e l'Appaltatore dovrà provvedervi pena la decadenza immediata del rapporto ed il risarcimento a FCE dei maggiori oneri per l'esecuzione in danno dei lavori ancora da eseguirsi per la manutenzione della linea ferroviaria fino alla data di scadenza contrattuale fissa dal presente Atto.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

ART. 9 PAGAMENTI

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori predisposti dal Direttore dei Lavori, approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la parte relativa alla contabilizzazione dei costi della sicurezza. Il pagamento dei lavori e delle eventuali forniture sarà effettuato separatamente per ciascuna "Specificazione di Lavoro".

Gli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti in acconto saranno emessi bimestralmente e comunque non prima che il credito dell'Appaltatore, al netto delle trattenute di legge dello 0, 5% per la tutela della sicurezza, salute e assistenza dei lavoratori, abbia raggiunto almeno l'importo di €

50.000,00 (euro cinquantamila).

Il Responsabile del Procedimento rilascerà, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento, redatto dal Direttore dei Lavori, il certificato di pagamento. Entro sessanta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, la FCE disporrà il pagamento degli importi dovuti in base al certificato.

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo generale del contratto.

Gli eventuali lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

ART. 10 CESSIONE DEI CREDITI

I crediti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso.

La cessione dà diritto alla FCE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ., con conseguente diritto della FCE al risarcimento dei danni.

ART. 11 CAUZIONE

Al momento della stipula del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato gli atti relativi alla Cauzione Definitiva nella misura e con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la FCE avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. La FCE ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la FCE abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente contratto.

La cauzione sarà svincolata con le modalità previste al medesimo art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

ART. 12 POLIZZE DI ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la FCE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi i dipendenti della FCE.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata per una somma assicurata di **€ 1.000.000,00 (euro un milione) a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché **a copertura della responsabilità civile** per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo assicurato pari a **€ 2.000.000,00 (euro duemilioni)**. Restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo. L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. La mancata stipula di detta polizza determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.

L'Appaltatore dovrà inoltre stipulare, prima dello svincolo del residuo della cauzione definitiva, di cui al precedente art. 11, **una garanzia biennale**, a copertura dei rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, **con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo** del presente Contratto.

Il massimale della polizza sarà di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto di cui al precedente art. 6, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute nel corso dei lavori.

In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, qualora, a seguito di denuncia di FCE, l'Appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all'esecuzione di detti lavori, dandone avviso all'Appaltatore nella denuncia dei vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da tutti gli oneri sopportati al titolo.

Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termine di garanzia di 2 (due) anni.

La liquidazione della rata di saldo è in ogni caso subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.

ART. 13 SUBAPPALTO

E' consentito nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia relativamente a ciascuna "Specifica di Lavoro".

La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata alla FCE e dovrà essere correlata dal contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti innanzi indicati.

L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a FCE, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

ART. 14 ADEMPIMENTI DELL' APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA, NONCHE' MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (per quanto attiene la sicurezza dei cantieri) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, nel contratto di subappalto, e nel contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i; e del/i fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura, spese e responsabilità, organizzare un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 81/2008, deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell'emergenza che riterrà opportuno prescrivere.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla formazione degli addetti di cui sopra, ai

sensi degli artt. 6 e 7 del D.M. 10/3/1998.

I predetti obblighi, in caso di associazione temporanea di Imprese o consorzio sono estesi a tutte le imprese dell'associazione o consorzio.

Con l'emissione delle "Specifiche di Lavoro" la FCE comunicherà all'Appaltatore il giorno e l'ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni: le risultanze del sopralluogo saranno verbalizzate e, per quanto attiene la sicurezza del cantiere, recepite nel "Piano di sicurezza" e nel "Piano operativo di sicurezza".

L'Appaltatore è tenuto a presentare prima della decorrenza del termine utile contrattuale risultante dalla formale consegna dei lavori di ciascuna Specifica il "piano di sicurezza" ed il "piano operativo di sicurezza" di cui all'art. 131 del D. Lgs. n° 163/2006.

La redazione dei "piani" di cui sopra è compensata dai prezzi di cui all'art. 7 e non comporta modifiche alla valutazione dell'incidenza degli oneri di sicurezza, di cui agli artt. 6 e 7, già effettuata dalle FCE ed evidenziata nel bando di gara, sull'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.

L'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto all'aggiornamento dei suddetti piani in relazione a variazioni della tipologia di lavorazioni e/o dell'organizzazione cantieristica e/o di sopravvenute significative variazioni che possano comunque incidere sulla sicurezza dei lavoratori, nonché ad integrazioni richieste da FCE qualora se ne ravvisi la necessità.

Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio o di subappalto, l'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) è tenuto a dichiarare formalmente, per ciascuna Specifica ed in sede di ricognizione congiunta, alla FCE, quali imprese provvederanno ad effettuare le prestazioni previste dalla Specifica stessa.

Qualora ricorrano le condizioni di cui dall'art. 90 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni verrà nominato, nell'ambito del personale tecnico aziendale, dalla FCE il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con le mansioni di cui all'art. 92 del predetto D. Lgs.

In tal caso la redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e le eventuali modifiche dello stesso successive alla consegna dei lavori, sia a seguito di proposte avanzate dall'Appaltatore che di valutazioni del Coordinatore discendenti dall'evoluzione dei lavori, verranno effettuate dal Coordinatore stesso.

Nell'eventualità di nomina del Coordinatore per l'esecuzione, l'Appaltatore (oppure l'impresa mandataria o designata quale capogruppo) dovrà consegnare alla FCE, prima dell'inizio degli stessi, la seguente documentazione:

- 1) eventuali proposte integrative del "Piano di sicurezza e di coordinamento";
- 2) il "Piano operativo di sicurezza", da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto 1).

Copia di tutti gli elaborati costituenti il Piano di sicurezza (o Piano di sicurezza e coordinamento), con le eventuali proposte integrative dell'Appaltatore, ed il "Piano operativo di sicurezza" dovrà essere messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

Gli elaborati costituenti i piani di sicurezza, custoditi in cantiere, devono essere messi a disposizione delle Autorità preposte alla verifica ispettiva dei cantieri.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad attuare ed a uniformarsi a quanto previsto nel "Piano di sicurezza" (o "Piano di sicurezza e coordinamento") e nel "piano operativo di sicurezza". Tale obbligo è esteso a tutte le imprese facenti parte di eventuali associazioni temporanee o consorzi. L'Appaltatore è tenuto a rendere edotti i subappaltatori del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento. L'impresa mandataria o designata quale capogruppo è tenuta a rendere edotte tutte le imprese facenti parte dell'associazione temporanea o consorzio del contenuto dei piani di sicurezza e del loro eventuale aggiornamento.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nei suddetti piani di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore, accertata e notificata all'Appaltatore mediante comunicazione scritta, i lavori potranno essere sospesi fino alla eliminazione della inosservanza rilevata; per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine utile di ultimazione dei lavori né riconosciuti compensi di alcun genere. La mancata tempestiva eliminazione della non

conformità rilevata comporta anche il non inserimento, nella Situazione mensile di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota percentuale relativa ai "Costi della Sicurezza". Tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, di quanto prescritto nei piani di sicurezza, la FCE ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e di procedere in danno.

ART. 15 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

La FCE comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di consegna definitiva del presente contratto. Al momento della consegna sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore. Successivamente la FCE provvederà, per ogni singola "Specifica di Lavoro", alla consegna dei lavori redigendo apposito verbale sottoscritto dalla FCE e dall'Appaltatore.

ART. 16 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alle singole Specifiche di Lavoro sarà predisposto dal Direttore dei Lavori e costituirà parte integrante di ogni singola Specifica di Lavoro. Per l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di lavori predisposto dalla Direzione Lavori.

ART. 17 TERMINE UTILE - PROROGHE

Il termine utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto di ciascuna Specifica di Lavoro è quello indicato nel programma temporale di sviluppo dei lavori relativo alla singola Specifica, predisposto dal Direttore dei Lavori.

Il suddetto termine decorre dalla data che verrà indicata nel verbale di consegna dei lavori di ciascuna Specifica di lavoro.

Non sono ammesse deroghe al termine utile sopra indicato, salvo che per i ritardi conseguenti ad eventi straordinari e/o accidentali riconosciuti, a giudizio insindacabile della FCE, di forza maggiore ed assolutamente indipendenti dall'operato, o dalla volontà dell'Appaltatore, ritardi che dovranno essere motivati e risultare dall'aggiornamento del programma temporale.

Dell'avvenuta esecuzione di ciascuna "Specifica di Lavoro", si darà atto mediante un "verbale di ultimazione dei lavori".

ART. 18 PENALITÀ

Le penali saranno così comminate.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di ciascuna "Specifica di lavoro": **0,5 per cento** dell'importo totale della "Specifica" stessa.

Qualora a seguito della non perfetta esecuzione dell'intervento si determinassero soggezioni all'esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari a **€ 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni treno interessato dalla soggezione e per ogni minuto di ritardo che il treno stesso abbia subito per effetto di rallentamenti resisi necessari dal momento del riscontro della non perfetta esecuzione dell'intervento e sino al completo ripristino a regola d'arte a cura e spese dell'Appaltatore.

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull'importo degli stati di avanzamento lavori di ciascun intervento cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia.

Qualora i ritardi accumulati nell'esecuzione delle Specifiche di lavoro determini una penale complessiva, pari alla somma delle penali relative a ciascuna Specifica, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuoverà la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, prevista dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 19 RIFUSIONE DEL DANNO

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, egli sarà tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con im-

mediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite dal Direttore dei Lavori, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato è facoltà della Direzione Lavori procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

ART. 20 RISERVE DELL' APPALTATORE

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate dal Direttore dei Lavori o dall'Appaltatore al Responsabile del Procedimento che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.

Nel caso le contestazioni dell'Appaltatore siano relative a fatti specifici, il Direttore dei Lavori dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'Appaltatore che dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il verbale e le osservazioni dell'Appaltatore devono essere inviate al Responsabile del Procedimento.

La decisione in merito alle contestazioni dell'Appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'Appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di riserve dell'Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:

- l'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;
- entro i successivi quindici giorni l'Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto;
- il Direttore dei Lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'Appaltatore.

ART. 21 COLLAUDO

Per ciascuna "Specifica di lavoro", si procederà al collaudo, entro sei mesi dalla data di "ultimazione dei lavori" accertata con relativo verbale come specificato al precedente articolo 17. Entro sei mesi dalla data di approvazione del collaudo dell'ultima "Specifica di Lavoro", si procederà al Collaudo Generale di tutte le prestazioni oggetto del Contratto medesimo. Successivamente a tale adempimento si procederà alla restituzione della parte residua della cauzione di cui al precedente articolo 11.

ART. 22 GARANZIE

L'Appaltatore garantisce che tutti i lavori sono esenti da vizi e difetti che li rendano non conformi a quanto stabilito nel presente Contratto o inadatti all'uso cui sono destinati o che ne diminuiscano la funzionalità e/o il valore.

La denuncia dei vizi e dei difetti deve essere effettuata dalla FCE entro un anno dall'avvenuto loro accertamento. L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni.

In caso di vizi o difetti dei lavori e/o dei materiali forniti, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la FCE.

Il tempo compreso tra la data della denuncia della FCE e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte dei lavori e/o dei materiali sostituiti è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

ART. 23 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

La FCE, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori. Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla Direzione Lavori. L'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso. La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente contratto.

ART. 24 RECESSO

Costituiscono motivo di risoluzione del presente Contratto, oltre per quanto specificato in merito in altri articoli ed ai sensi dell' art. 1456 cod. civile, i seguenti casi:

- a) cumulo di penali, a qualsiasi titolo comminate, per un importo complessivo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del presente contratto;
- b) aver maturato, per una qualsiasi delle "Specifiche di Lavoro", un ritardo di esecuzione, per fatti imputabili all'Appaltatore, superiore a 60 gg rispetto al termine utile previsto al precedente articolo 17;
- c) aver cumulato ritardi, maturati per le singole "Specifiche di lavoro" per fatti imputabili all'Appaltatore, per un numero complessivo di giorni superiore a 120 gg.;
- d) le prestazioni non siano eseguite in modo conforme alle specifiche contrattuali.
- e) aver cumulato ritardi nell'avvio dei lavori, oltre il termine massimo disposto dal Direttore Lavori, per fatti imputabili all'Appaltatore, per un numero complessivo di ore superiore a 120, relativamente alle specifiche inerenti agli "Interventi urgenti";

Parimenti, qualora l'Appaltatore non ottemperasse in tutto od in parte agli obblighi inerenti il presente contratto, resta facoltà della FCE procedere alla revoca dell'appalto. In caso di revoca, la FCE potrà procedere alla stipula di nuovo contratto di appalto con altra Impresa per il completamento delle prestazioni, avvalendosi, in tutto o in parte, se lo riterrà, delle opere definitive e provvisorie nonché dei cantieri, con gli impianti, le macchine, le attrezzature e gli utensili in essi esistenti.

La FCE prenderà possesso di quanto sopra detto, previa verbalizzazione in contraddittorio con l'Appaltatore, della consistenza dei mezzi d'opera, di quanto approvvigionato e dei lavori eseguiti.

Qualora l'Appaltatore non intervenga, alla data fissata, per detta verbalizzazione, la FCE vi procederà ugualmente con l'assistenza di testimoni.

A cessato bisogno, i materiali e mezzi d'opera che non saranno stati alienati, saranno restituiti all'Appaltatore nello stato in cui si trovano, senza che esso possa pretendere alcun indennizzo o compenso.

L'Appaltatore resta, altresì, obbligato, a demolire, rimuovere ed allontanare impianti, materiali, attrezzature o quanto altro la FCE a proprio insindacabile giudizio, ritenga di non prendere in possesso e che siano di impedimento o di intralcio per la prosecuzione in danno dei lavori e per l'attività dei relativi cantieri. In caso di inadempienza dell'Appaltatore, alla scadenza del termine perentorio fissato, provvederà la FCE ad eseguire le predette attività - anche avvalendosi di terzi - addebitando all'Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo spese generali. Al recupero di tali spese, si procederà - senza che l'Appaltatore possa al riguardo avanzare contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di pagamento.

La FCE ha la facoltà di procedere alla revoca del presente contratto ed alla stipula di nuovo contratto di appalto con altra Impresa, anche qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della FCE, di fornitori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In caso di revoca del contratto restano a totale carico dell'Appaltatore:

- le maggiori spese che derivino, rispetto alle condizioni e prezzi di cui al presente contratto, per le

prestazioni affidate ad altre Imprese per il completamento delle opere oggetto del contratto;

- le spese che derivino da rifacimenti, riparazioni o ripristini, per difetti di materiali o di esecuzione, per guasti o degradamenti, anche se causati da periodi di abbandono o da cause di forza maggiore, prima della presa in possesso da parte della FCE delle opere eseguite dall'Appaltatore;

- le spese per la manutenzione delle opere, eseguite, dall'Appaltatore o da altri, fino al collaudo.

Per le rivalse, relative sia alle spese sostenute dalla FCE, in ordine a quanto detto al precedente punto, sia ai danni ed oneri riflessi conseguenti alle inadempienze che hanno motivato la revoca del contratto di appalto, la FCE si avvarrà:

- dei crediti dell'Appaltatore, di qualsiasi natura, per le prestazioni oggetto dell'appalto, compresi tutti quelli afferenti alle trattenute di garanzia.

- della cauzione definitiva;

- dei ricavi da eventuali utilizzazioni ed alienazioni di quanto preso in possesso dalla FCE stessa ai sensi di quanto precedentemente specificato;

- di ogni consentita azione per il recupero della eventuale maggiore somma a credito della FCE.

ART. 25 TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitarne e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 26 SPESE DI STIPULAZIONE – ONERI FISCALI

Le spese di stipulazione, di scritturazione del presente contratto e delle copie occorrenti ed a qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, fino all'approvazione del collaudo, nonché le relative spese di bollo e di eventuale registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto ed a tutti gli atti predetti sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

ART. 27 CONTROVERSIE

Le parti convengono che eventuali vertenze comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite al foro di Catania.

ART. 28 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto il codice C.I.G. _____

2. Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE ed i competen-

ti uffici.

3. Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dallo loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art. 3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La FCE verificherà che nei contratti sottoscritto con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni scaturenti dal presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 29 DOMICILIO

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara il proprio domicilio in _____, via _____ n. _____, e che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. _____.

La FCE, la cui denominazione anagrafica tributaria è "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale T.P.L. - Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea", come sopra rappresentata, dichiara il proprio domicilio fiscale in Via Caronda n.352/a - 95128 Catania e la Partita I.V.A. n. 00132330879.